Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 15 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 186.

Passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali di ufficiali albanesi in servizio permanente delle altre armi del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali in servizio permanente, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 360, potranno essere tratti anche dai tenenti e sottotenenti albanesi in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel numero, che sarà stabilito di volta in volta dal Ministero della guerra.

Il numero dei subalterni dei carabinieri Reali così reclutati sarà compreso nell'aliquota di due terzi devoluta, dall'art. 8 della predetta legge 24 marzo 1942-XX, n. 360, ai subalterni di complemento dei carabinieri Reali.

Art. 2.

I tenenti e sottotenenti albanesi in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei al termine di apposito corso tecnico-professionale, conseguiranno il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Essi assumeranno nell'Arma dei carabinieri Reali anzianità assoluta corrispondente alla data del trasferimento.

L'anzianità relativa per quelli che saranno trasferiti nell'Arma dei carabinieri Reali sotto la stessa data sarà determinata dalla anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme generali stabilite nell'art. 8 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali — non compreso in tale periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego — gli stessi ufficiali potranno essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

L'ufficiale nei cui riguardi sia applicato tale provvedimento riprende la sua anzianità originaria. Per la sua promozione al grado superiore non si richiedono i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, qualora egli sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto compiere tempestivamente i periodi di comando medesimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 187.

Iscrizione al « Fondo di previdenza sottufficiali Regio esercito » dei sottufficiali richiamati in servizio a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, richiamati in servizio ai sensi dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, sono iscritti d'ufficio al « Fondo di previdenza sottufficiali Regio esercito », sempre che siano stati già iscritti all'Ente prima del loro collocamento a riposo.

Art. 2.

Ai sottufficiali iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » per effetto del precedente articolo, all'atto del ricollocamento in congedo verrà eseguita una liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote di contribuzioni, con le seguenti norme:

a) i sottufficiali che al momento del collocamento a riposo hanno riscosso il premio di previdenza, per aver compiuto sei anni di iscrizione al « fondo », liquideranno un premio aggiuntivo calcolato in base ad un centesimo dell'ultimo stipendio lordo mensile (o paga ragguagliata a trenta giorni) percepito durante il periodo di richiamo in servizio per quanti saranno stati i mesi interi di effettivo richiamo, od il rimborso delle quote mensili effettivamente versate con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento, qualora risulti più favorevole;

b) i sottufficiali che al momento del collocamento a riposo hanno ottenuto il rimborso delle quote contri-

buzioni, per non aver raggiunto i sei anni di iscrizione al « fondo », avranno diritto al rimborso delle quote mensili effettivamente versate durante il periodo di richiamo con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento.

Art. 3.

Ai fini della liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote contribuzioni versate, sono considerati validi soltanto i periodi di richiamo in servizio che risultino di durata continuativa non inferiore a tre mesi ciascuno.

Non avverranno liquidazioni aggiuntive nè rimborsi di quote contribuzioni mensilmente versate, pei sottufficiali richiamati che siano stati iscritti all'ente dopo il collocamento a riposo, per un periodo inferiore a tre mesi.

Art. 4.

Ai sottufficiali iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » in applicazione del precedente art. 1 non saranno concessi prestiti. I sottufficiali stessi potranno invece fruire di sussidi secondo le norme stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 27 novembre 1933-XII.

Art. 5.

Nel caso in cui l'iscritto muoia prima del ricollocamento in congedo, la liquidazione del premio aggiuntivo o del rimborso delle quote contribuzioni effettivamente versate, di cui al precedente art. 2, verrà effettuata agli aventi diritto, con le stesse modalità prescritte dall'art. 23 del R. decreto 27 novembre 1933-XII.

Art. 6.

Dalla data del richiamo in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali richiamati in base all'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non si considerano iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali ».

Le quote di iscrizione che, per effetto del precedente comma, risultassero indebitamente trattenute sugli assegni di detti sottufficiali, dovranno essere rimborsate agli interessati dagli enti, che li amministrano.

I sottufficiali richiamati in servizio:

a) appartenenti alle Forze armate dislocate in Africa Orientale Italiana limitatamente al periodo di tempo dal 3 ottobre 1935-XIII, al 30 giugno 1937-XV, ed assoggettati alla ritenuta per contributo di iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali, in base al decreto Ministeriale 25 novembre 1935-XIV, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201;

b) appartenenti alle Forze armate dislocate in Albania a decorrere dal 6 aprile 1939-XVII, ed assoggettati alla predetta ritenuta per effetto della legge 22 dicembre 1939 XVIII, n. 2193;

c) inviati in servizio non isolato all'estero, limitatamente al periodo di tempo in cui ha avuto vigore il R. decreto 21 dicembre 1936-XV, n. 2529;

d) appartenenti ad enti o reparti mobilitati o dislocati in zona di operazioni o di guerra ed assoggettati alla ritenuta per contributo di iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali, per effetto dell'art. 6 della parte seconda delle istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, approvate con decreto Ministeriale dell'11 giugno 1940-XVIII;

liquideranno il premio di previdenza od il rimborso delle quote di contribuzioni secondo le norme del precedente art. 2.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 188.

Aggiornamento dell'art. 31-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 31-*bis* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 31-*bis*. — Il sottufficiale in servizio o in congedo illimitato o assoluto incorre di diritto nella perdita del grado anche:

a) per assunzione in servizio, con qualsiasi grado, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, nel Corpo di polizia dell'Africa italiana, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) per assunzione in servizio non autorizzata nelle Forze armate di Stati esteri;

c) per decisione insindacabile del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del Codice penale, ovvero quando il sottufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal Codice penale militare o dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che il sottufficiale prosciolto sia stato ricoverato in una manicomio giudiziario (art. 222 del Codice penale) e nel caso che il sottufficiale condannato sia

stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del Codice stesso), la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 189.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1660, concernente la composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1660, concernente la composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 190.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1594, concernente il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1594, concernente il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 191.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1942-XX, n. 1396, concernente la concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole minorenne, in servizio al 28 ottobre 1942-XX nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 ottobre 1942-XX, n. 1396, concernente la concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, in servizio al 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 192.

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Carta	Per la stampa di pubblicazioni periodiche e di altri lavori tipografici (concessione valevole dal 1° gennaio 1943-XXI al 31 dicembre 1944-XXIII).	Kg. 100	Sei mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) fili e dischi di ferro: per la fabbricazione di lana e paglia di acciaio. (Legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 155);

b) malto: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione. (Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35);

c) alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche, nastri, barre e tubi: per la fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere. (Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 193.

Concessione di proroga delle agevolazioni fiscali per i contratti di mutuo stipulati da danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, 14 marzo 1941-XIX, n. 193, e 19 gennaio 1942-XX, n. 40, previsti per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1942-XXI, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 194.

Autorizzazione ad approvare, in casi di eccezionale urgenza, i contratti, salva successiva revisione dei contratti medesimi da parte della Commissione costituita con la legge concernente la regolazione e revisione dei prezzi delle forniture.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 della legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144, è aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente:

« In casi di eccezionale urgenza che non consentano di consultare la Commissione, il Ministro, con suo decreto motivato, può approvare il contratto, che dovrà immediatamente essere sottoposto all'esame della Commissione stessa, per l'eventuale revisione del prezzo, ai termini del successivo art. 2 ».

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI, n. 195.

Soppressione del posto di vice console a Marrakesh e istituzione temporanea di un posto di terzo segretario presso la Regia legazione in Stoccolma.

N. 195. R. decreto 18 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il posto di vice console a Marrakesh ed istituito temporaneamente un posto di terzo segretario presso la Regia legazione in Stoccolma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1943-XXI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 14 aprile 1943-XXI.

Determinazione della zona delle operazioni nel territorio metropolitano.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, concernente la modificazione dei limiti del territorio metropolitano dichiarato in stato di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il territorio della Sicilia, della Sardegna e delle isole adiacenti è zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando, pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entra in vigore ad ogni effetto, dalle ore 0 del 15 aprile 1943-XXI.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 14 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1305)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 marzo 1943-XXI.

Nomina di un componente della Commissione per i prigionieri di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 101, comma 3°, del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1940-XVIII, relativo alla costituzione e funzionamento di una Commissione per i prigionieri di guerra;

Vista la proposta di nomina di un rappresentante dell'Ufficio combattenti del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista formulata dal Direttorio stesso;

Decreta:

Il dott. Vittorio Frisinghelli del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista - Ufficio combattenti - è nominato componente della Commissione per i prigionieri di guerra, istituita con proprio decreto del 23 luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 19 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1943-XXI
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 27. — D'ELIA

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1943-XXI.

Divieto di vendita della birra.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di vietare la vendita della birra alla popolazione civile al fine di assicurare il contingente di prodotto occorrente ai bisogni delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

È vietata la vendita della birra, sia di produzione nazionale che d'importazione, alla popolazione civile.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed importatrici di birra debbono cedere il prodotto esclusivamente alle Amministrazioni militari ed agli spacci militari per i bisogni delle Forze armate.

Sono risoluti, per la parte che non ha avuto ancora esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce, i contratti di alienazione stipulati sulla merce stessa, sotto qualsiasi titolo, dalle ditte produttrici e importatrici di birra, salvo che si tratti di contratti stipulati con le Amministrazioni militari o con spacci militari.

Art. 3.

La vendita alla popolazione civile da parte dei commercianti grossisti e dettaglianti delle scorte di prodotto da questi possedute è consentita fino al 30 aprile 1943-XXI.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1943-XXI.

Modificazioni al decreto Ministeriale 17 aprile 1941-XIX, relativo alla costituzione dell'Ufficio controllo formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1941-XIX che disciplina l'approvvigionamento e la distribuzione della crema, del burro grezzo e del burro impacchettato;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 85 del 22 aprile 1941-XIX) contenente disposizioni per il conferimento, la destinazione, l'osservanza del prezzo del latte vaccino, nonchè la produzione, distribuzione vendita e per l'osservanza dei prezzi dei prodotti caseari alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 95 del 22 aprile 1941-XIX) relativo alla costituzione dell'Ufficio controllo formaggi;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 10 del 14 gennaio 1942-XX) contenente disposizioni relative all'approvvigionamento del burro;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 10 del 14 gennaio 1942-XX) relativo alla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del latte di pecora, della pasta fresca di formaggio pecorino e del formaggio pecorino;

Ritenuta l'opportunità di demandare all'Ufficio controllo formaggi compiti di controllo sulla produzione ed il conferimento del latte vaccino, bufalino ed ovino, nonchè sulla lavorazione del latte, del siero e relativi derivati, e sulla produzione del burro, modificando ed integrando all'uopo le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 17 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 17 aprile 1941-XIX è modificato come appresso;

Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — E' costituita in Roma un'organizzazione di produttori, commercianti ed industriali denominata « Ufficio controllo formaggi » con sezioni provinciali ed interprovinciali il cui numero, e relative sedi, sarà proposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'Ufficio stesso.

L'Ufficio controllo formaggi, previo assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può, in ogni tempo, aumentare o ridurre il numero delle sezioni di cui al precedente comma o spostarne le relative sedi ».

« Art. 2. — L'Ufficio controllo formaggi, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto la cui vigilanza e controllo svolge la sua attività, ha il compito di:

a) controllare la produzione ed il conferimento del latte vaccino, bufalino ed ovino, nonchè il rispetto delle destinazioni dello stesso prodotto stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) controllare la lavorazione del latte, nonchè quella del siero e relativi derivati, in attuazione di disposizioni o di piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) disciplinare e controllare la produzione dei formaggi ed i passaggi successivi del prodotto stesso in applicazione dei piani predisposti od autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) controllare il rispetto dei prezzi dei formaggi nei vari passaggi di cui alla lettera *c*):

e) provvedere al controllo della produzione del burro e dei successivi movimenti del prodotto grezzo sino al passaggio alla impacchettatura o alla costituzione di scorte invernali.

Per l'espletamento dei compiti di controllo, di cui al presente articolo, l'Ufficio controllo formaggi si avvale di appositi controllori che, a termini di legge, saranno incaricati della vigilanza sull'attuazione della disciplina lattiero-casearia, nonchè della ricerca e dell'accertamento dei casi di inosservanza alla disciplina stessa ».

Del Comitato direttivo, di cui all'art. 6, fa parte anche un rappresentante dell'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari.

All'art. 7, lettera *c*), le parole « propone la misura della quota da far versare alle ditte interessate per le spese di funzionamento dell'Ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « propone le modalità di versamento e la misura delle quote da versare all'Ufficio per le spese del suo funzionamento ».

All'art. 7, lettera *d*), il relativo testo è sostituito dal seguente: « stabilisce le modalità di funzionamento e i compiti delle sezioni di cui al precedente articolo 1 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare la comproprietà di un muro di confine in Roma.

Con decreto Ministeriale 31 marzo 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare la comproprietà di un muro di confine per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino nella zona della Garbatella in Roma.

(1269)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1
dal 1° al 15 gennaio 1943-XXI

Carbonchio ematico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Asti	Robella	B	1	—
Belluno	Simana	B	—	1
Bergamo	Fara Olivana	B	—	1
Brescia	Breno	B	3	1
Id.	Poncarale Flero	B	1	—
Id.	Dello	B	1	—
Cuneo	Monticello d'Alba	B	—	1
Foggia	Carpino	B	—	1
Id.	Rignano Garganica	B	—	1
Frosinone	Castrocielo	B	—	1
L'Aquila	Ballorano	B	—	1
Littoria	Cisterna	B	—	1
Milano	Milano	B	1	—
Napoli	Melito	B	—	1
Pavia	Cilavegna	B	—	1
Piacenza	San Pietro in Cerro	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Roma	Sant'Angelo Romano	O	—	1
Salerno	Scafati	B	1	—
Terni	Narni	B	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	1	—
			9	16

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Rignano Garganico	B	1	—
L'Aquila	Pescocostanzo	B	1	—
Vicenza	Quinto Vicentino	B	—	1
Viterbo	Monteromano	B	1	—
			3	1

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Pomaro	B	—	1
Aosta	Dones	B	4	—
Id.	Ponte San Martino	B	1	—
Apuania	Apuania	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Arezzo	Terranuova Bracciolini	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Argelato	B	1	—
Id.	Bologna	B	25	10
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Casalecchio	B	6	—
Id.	Castelmaggiore	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Castenaso	B	1	1
Id.	Dozza	B	1	3
Id.	Gaggio Monterno	B	—	1
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	—
Bologna	Grizzana	B	1	—
Id.	Imola	B	5	3
Id.	Malalbergo	B	1	-
Id.	Medicina	B	2	—
Id.	Minerbio	B	2	1
Id.	Monterenzio	B	—	1
Id.	Monzuno	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	4	—
Id.	Pianoro	B	1	2
Id.	Sala Bolognese	B	5	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	8	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	1	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	—	4
Id.	San Pietro in Casale	B	3	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Id.	Sasso Marconi	B	—	1
Bolzano	Laion	B	—	2
Id.	Appiano	B	—	1
Id.	San Candido	B	—	1
Brescia	Leno	B	8	—
Id.	Ghedi	B	2	—
Id.	Calvisano	B	2	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Acqua fredda	B	1	1
Id.	Brescia	B	6	6
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Darfo	B	1	—
Id.	Dello	B	1	1
Id.	Pavone del Mella	B	5	1
Id.	Gottolengo	B	1	1
Id.	Poncarale Flero	B	1	3
Id.	Rodengo Saiano	B	1	—
Id.	Larezzo	B	1	—
Id.	Tavernole	B	1	—
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Roè Volciano	B	—	2
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Gardone Val Trompia	B	—	1
Id.	Rezzato	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	2
Id.	Torbole Casaglia	B	—	1
Id.	Trenzano	B	—	3
Id.	Castrezzato	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Capriano-Azzano	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Berlingo	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	1	2
Id.	Latiano	O	—	1
Como	Capiago	B	—	2
Id.	Castello	B	1	—
Id.	Casnate	B	—	1
Id.	Civenna	B	—	2
Id.	Como	B	—	1
Id.	Faloppio	B	—	1
Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Invengo	B	1	1
Id.	Mariano	B	1	1
Id.	Villaguardia	B	—	1
Id.	Uggiate	B	—	2
Cuneo	Demonte	B	1	—
Id.	Provero	B	2	—
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Comacchio	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Lagosanto	B	2	1
Id.	Migliarino	B	1	1
Id.	Poggiorenatico	B	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	1
Id.	Firenze	B	—	6
Id.	Sesto Fiorentino	B	1	—
Fiume	Clana	B	4	—
Id.	Elsane	B	1	—
Id.	Primano	B	3	—
Id.	Villa del Nevoso	B	2	—
Forlì	Partinoro	B	1	—
Id.	Cesena	B	21	7
Id.	Coriano	B	2	—
Id.	Forlì	B	10	7
Id.	Mercato Saraceno	B	—	1
Id.	Rimini	B	16	9
Id.	Sant'Arcangelo	B	1	—
Id.	Savignano	B	2	—
Mantova	Castellucchio	B	—	1
Id.	Cavriano	B	—	1
Id.	Gazzoldo degli Ippoli	B	—	1
Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	Serravalle	B	1	—
Milano	Milano	B	1	1
Id.	Renate Veduggio	B	2	1
Id.	Sedriano	B	1	—
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	1	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	3
Id.	Novi di Modena	B	—	4
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	San Possidonio	B	—	1
Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	1	—
Pavia	Bressana Battarone	B	—	1
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Sommo	B	—	1
Perugia	Assisi	B	—	1
Id.	Bastia	B	—	2
Id.	Cannara	B	2	—
Id.	Foligno	B O S	6	11
Id.	Perugia	B O S	—	4
Id.	Spoleto	B O S	—	3
Pistoia	Agliana	B O S	—	2
Id.	Pistoia	B O S	—	2
Pola	Capodistria	B O S	—	1
Id.	Villa Decani	B O S	—	1
Ravenna	Castelbolognese	B	2	—
Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	2
Id.	Sant'Ilario	B	—	1
Id.	San Polo	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Rubiera	B	—	1
Roma	Roma	B	—	6
Rovigo	Castelmassa	B	1	2
Taranto	Taranto	B S	—	6
Terni	Terni	B	2	1
Torino	Bosconero	B	—	1
Id.	Brusasco	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Trapani	Pantelleria	B	—	1
Id.	Erice	B	—	1
Trapani	Erice	S	—	1
Trento	Mori	B	—	2
Id.	Roverè della Luna	B	—	1
Id.	Rovereto	B	—	1
Varese	Travedona-Monate	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Vercelli	Biella	B	—	2
Id.	Cerrione	B	2	2
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Pollone	B	1	—
Id.	Ponderano	B	—	3
Id.	Salussola	B	—	3
Id.	Sandigliano	B	1	2
Id.	Vigliano	B	2	—
Id.	Vercelli	B	—	1
Id.	Verrone	B	—	1
			219	219

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Arsara Bormida	S	—	1
Bolzano	Malles Venosta	S	1	—
Brescia	Chiari	S	2	1
Catanzaro	Andali	S	—	1
Id.	Belcastro	S	—	1
Id.	Cutro	S	—	1
Cremona	Drizzona	S	—	1
Id.	Ticengo	S	—	1
Cuneo	Tarantasca	S	—	1
Ferrara	Cento	S	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	S	1	—
Id.	Poggiorenatico	S	1	—
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Frosinone	San Giovanni Incarico	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	2	—
Id.	Gorizia	S	—	4
Mantova	Bigarello	S	2	1
Id.	Castelbelforte	S	2	1
Id.	Bigarello	S	2	1
Id.	Castelbelforte	S	2	1
Id.	Marcaria	S	1	—
Id.	Marmirolo	S	2	—
Id.	Ostiglia	S	3	1
Id.	Sabbioneta	S	2	—
Id.	Viadana	S	—	2
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Ferrandina	S	—	2
Id.	Gorgoglione	S	1	—
Id.	Grassano	S	—	8
Id.	Matera	S	—	3
Id.	San Mauro Forte	S	1	2
Id.	Stigliano	S	1	1
Id.	Tursi	S	1	—
Napoli	Giugliano	S	—	3
Id.	Somma Vesuviana	S	—	2
Potenza	Viggiano	S	—	3
Ravenna	Lugo	S	—	1
Salerno	Agropoli	S	1	—
Siena	Cenona	S	—	3
Taranto	Martina Franca	S	1	—
Id.	Mottola	S	1	1
Teramo	Teramo	S	2	1
Trento	Brez	S	—	1
Id.	Caldes	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Mori	S	—	1
Id.	Pamaone	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Trento	Pelo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Arcade	S	—	1
Id.	Castel di Godego	S	1	—
Id.	Roncade	S	2	—
Id.	Spresiano	S	—	1
Id.	Villorba	S	1	—
Udine	Buja	S	—	1
Id.	Latisana	S	—	4
Id.	Mortegliano	S	—	3
Id.	Porpetto	S	—	1
Id.	Ronchis	S	—	1
Id.	Teor	S	—	2
Id.	Varmo	S	—	1
Venezia	Armone Veneto	S	—	1
Id.	San Stino di Livenza	S	—	1
Verona	Angiari	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	2
Id.	Colognola	S	—	1
Id.	Sorgà	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	1	—
Id.	Vignanello	S	1	—
			40	82
	Peste e setticimia dei suini			
Ancona	Senigallia	S	6	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	3	—
Id.	Fortino	S	2	—
Campobasso	Campobasso	S	1	—
Catanzaro	Arena	S	—	1
Como	Bulciago	S	1	—
Cosenza	Bocchigliero	S	2	—
Id.	Campona	S	3	—
Id.	Scala Coeli	S	2	—
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	S	2	—
Id.	Castelvecchio di Puglia	S	3	—
Id.	Cerignola	S	—	1
Id.	Manfredonia	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Id.	San Severo	S	—	2
Id.	Serracapriola	S	5	2
Gorizia	Comeno	S	1	—
Id.	Gorizia	S	1	—
Matera	San Mauro Forte	S	—	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	—	1
Napoli	Giugliano	S	—	1
Pesaro Urbino	Fano	S	—	1
Id.	Pergola	S	—	1
Piacenza	Piacenza	S	—	1
Reggio Calabria	Benestare	S	—	3
Salerno	Eboli	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Udine	Latisana	S	—	1
			34	20
	Morva.			
Ascoli Piceno	Venarotta	E	1	—
			1	—
	Farcino Criptococcico			
Agrigento	Agrigento	E	1	4
Id.	Naro	E	1	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Id.	Sambuca	E	36	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
Brindisi	Fasano	E	7	—
Caltanissetta	Mazzarino	E	—	2
Id.	Riesi	E	—	7
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Messina	Messina	E	—	1
Id.	Barcellona	E	—	5
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Casalnuovo di Napoli	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Ottaviano	E	—	1
Id.	Romigliano	E	—	2
Id.	Somma Vesuviana	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	1
Id.	Palermo	E	34	10
Id.	Partinico	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	E	5	—
Salerno	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Marsala	E	5	3
Id.	Calatafimi	E	2	—
Id.	Alcamo	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	—	1
			114	51
	Rabbia			
Foggia	Volturino	can.	1	—
Napoli	Atella	can.	—	2
Id.	Marigliano	can.	—	1
Id.	Mugnano	can.	—	1
Id.	Napoli	can.	—	11
Id.	Poggiomarino	can.	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	can.	—	1
Id.	Lariano	S	—	1
Id.	Tegliano	can.	—	1
Spalato	Spalato	can.	—	2
			1	21
	Rogna			
Alessandria	Casale Monferrato	E	1	—
Cosenza	Cosenza	E	—	1
Firenze	Firenze	E	1	—
Foggia	Celle San Vito	O	2	—
Id.	Feliceto	O	1	—
Id.	Faeto	O	4	—
Id.	Orta Nova	O	—	1
Id.	Troia	O	2	—
Imperia	Fiano Marina	E	1	—
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Lecce	Lecce	E	—	1
Ravenna	Cervia	E	1	—
Roma	Colleferro	O	2	—
Id.	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Salerno	Sanza	O	—	4
Savona	Savona	E	—	2
Viterbo	Barbarano Romano	O	—	1
Id.	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			24	10

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Matera	Tricarico	O	1	—
Roma	Pomezia	O	2	—
			3	—
	Aborto epizootico			
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Cuneo	Villafalletta	B	—	1
Ferrara	Copparo	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Teramo	Pineto	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	O	1	1
Id.	Bicinico	O	1	—
Id.	Pontebba	B	—	1
Id.	Prata di Pordenone	O	—	2
Vicenza	Monticello Conte Otto	B	—	1
			4	11
	Tubercolosi			
Ancona	Filottrano	B	—	1
Id.	Osimo	B	—	1
Id.	Serra de' Conti	B	1	—
Matera	Pisticci	B	—	6
Salerno	Conca dei Marini	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Vicenza	Asigliano	B	—	1
			1	11
	Diarrea dei vitelli			
Teramo	Teramo	B	—	1
			—	1
	Difterite aviaria			
Ancona	Fabriano	P	6	—
Ascoli Piceno	Appignano	P	1	—
Id.	Ascoli Piceno	P	—	2
Id.	Cossignano	P	3	—
Zara	Nona	P	—	1
			10	3
	Colera dei polli			
Pesaro Urbino	Fano	P	—	3
Udine	Bagnaria Arsa	P	—	1
Zara	Nona	P	—	1
			—	5
	Peste aviaria			
Firenze	Firenze	P	—	1
Mantova	Ceresara	P	4	1
Id.	Marcaria	P	3	—
Id.	Ostiglia	P	2	1
Id.	Porto Mantovano	P	4	—
Napoli	Ottaviano	P	—	4
Ravenna	Riolo Bagni	P	—	1
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	9	—
Id.	Donada	P	—	2
Id.	Contarina	P	14	—
Id.	Crespino	P	1	—
Salerno	Battipaglia	P	1	—
Id.	Bellosguardo	P	—	2
	Segue: Peste aviaria			
Salerno	Salerno	P	2	1
Id.	San Marzano sul Sarno	P	2	—
Id.	San Valentino Torio	P	1	—
			43	13
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Ancona	Ancona	P	3	—
Apuania	Apuania	P	4	1
Id.	Fosdinovo	P	1	—
Campobasso	San Giuliano di Puglia	P	—	4
Catania	Biancavilla	P	1	1
Cremona	Motta Baluffi	P	1	—
Id.	Pieve San Giacomo	P	—	1
Id.	Pizzichettone	P	—	1
Id.	Soresina	P	1	—
Ferrara	Poggiorenatico	P	—	1
Foggia	Serra Capriola	P	3	—
Forlì	Meldola	P	1	—
Pescara	Pescara	P	—	2
Rieti	Monteleone	P	1	1
Siracusa	Ferla	P	1	—
Teramo	Teramo	P	—	1
Trento	Levico	P	1	—
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Oriolo Romano	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	[illegible]
			23	13

RIEPILOGO

dal 1° al 15 gennaio 1943-XXI - N. 1

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	22	25
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	32	165	437
4	Malrossino dei suini	26	70	122
5	Peste e setticimia dei suini	17	28	54
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	10	29	165
8	Rabbia	4	10	22
9	Rogna	12	22	34
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	3
11	Aborto epizootico	7	12	15
12	Tubercolosi bovina	4	7	12
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Difterite aviaria	3	5	13
15	Colera dei polli	3	3	5
16	Peste aviaria	6	10	56
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	14	22	36

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1008)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 99, con il quale si autorizza un reclutamento straordinario mediante concorso per soli titoli di 3740 subalterni in servizio permanente nel Regio esercito, di cui 2540 nell'anno 1943;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 10117/54213 del 15 marzo 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario in servizio permanente di tenenti e di sottotenenti nelle Armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nel Corpo automobilistico, nel Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e nel Servizio di amministrazione, secondo la ripartizione seguente:

	Tenenti	Sottotenenti
Arma dei carabinieri Reali	114	242
Arma di fanteria	315	585
Arma di cavalleria	30	30
Arma di artiglieria	285	415
Arma del genio	140	140
Corpo automobilistico	50	50
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	12	12
Servizio di amministrazione	60	60

A tali concorsi possono partecipare i subalterni di complemento della rispettiva arma, corpo o servizio

Al concorso per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali possono partecipare anche i sottufficiali dell'Arma stessa in carriera continuativa. Dei posti messi a concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali, 114 sono devoluti ai sottotenenti di complemento e 128 ai predetti sottufficiali.

Art. 2.

Qualora non risultassero coperti i 128 posti di sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali, riservati ai sottufficiali in carriera continuativa nell'Arma stessa, i posti rimasti vacanti potranno essere devoluti ai concorrenti dichiarati idonei provenienti dai subalterni di complemento.

Art. 3.

Qualora non risultassero coperti i posti di tenente e di sottotenente del Servizio di amministrazione con ufficiali dei ruoli di complemento di detto servizio, i posti rimasti vacanti potranno essere coperti con tenenti e sottotenenti rispettivamente dell'Arma di fanteria che nel concorso per l'Arma stessa siano stati dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso e che abbiano fatto domanda di partecipare anche al concorso per la nomina al Servizio di amministrazione.

Art. 4.

Ai concorsi per la nomina a tenente possono partecipare i tenenti di complemento della rispettiva arma, corpo o servizio, che, alla data del presente bando, rivestano effettivamente detto grado e si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in servizio nel Regio esercito o in unità inquadrate nel Regio esercito, alla data del presente bando, da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale diciotto mesi di servizio, di cui almeno cinque presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Al concorso per la nomina a tenente nell'Arma dei carabinieri Reali, nel Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e nel Servizio di amministrazione, possono partecipare anche i tenenti che non abbiano prestato cinque mesi di servizio presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè, alla data del presente bando, siano in servizio da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale due anni di servizio;

b) non abbiano superato il 30° anno di età alla data del 31 dicembre 1943.

Art. 5.

Ai concorsi per la nomina a sottotenente possono partecipare i sottotenenti di complemento della rispettiva arma, corpo o servizio che, alla data del presente bando, si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in servizio nel Regio esercito o in unità inquadrate nel Regio esercito, alla data del presente bando, da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale dodici mesi di servizio, di cui almeno cinque presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Al concorso per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali, nel Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e nel Servizio di amministrazione, possono partecipare anche i sottotenenti che non abbiano prestato cinque mesi di servizio presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, purchè alla data del presente bando, siano in servizio da almeno due mesi ed abbiano prestato complessivamente da ufficiale due anni di servizio;

b) non abbiano superato il 28° anno di età alla data del 31 dicembre 1943.

Ai concorsi per la nomina a sottotenente possono partecipare anche i tenenti di complemento della rispettiva arma, corpo o servizio, che non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi per la nomina a tenente, ma si trovino in possesso dei requisiti fissati per la partecipazione ai concorsi per la nomina a sottotenente.

Art. 6.

Al concorso per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali, nei limiti dei posti fissati dall'ultimo comma dell'art. 1, possono partecipare i sottufficiali in carriera continuativa dell'Arma stessa, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato, alla data del presente bando, dodici mesi di servizio nei gradi di sottufficiale, di cui almeno cinque presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure due anni di servizio nei gradi predetti;

b) non abbiano superato il 34° anno di età alla data del 31 dicembre 1943.

Art. 7.

I subalterni e i sottufficiali, i quali abbiano conseguito almeno due ricompense al valor militare, possono essere ammessi ai concorsi anche se abbiano raggiunto, entro l'anno 1943, i limiti di età di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 8.

Nel periodo di servizio che i concorrenti devono aver prestato ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6, presso comandi, reparti o servizi partecipanti ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, va computato il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per causa del servizio nella attuale guerra; non è computato, invece, il successivo periodo di convalescenza.

Art. 9.

Oltre i requisiti di cui ai precedenti articoli, i concorrenti tutti debbono:

possedere la piena idoneità fisica al servizio incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;

essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;

possedere uno dei titoli di studio specificati al successivo art. 11, n. 7.

Art. 10.

Sono esclusi, senz'altro, dai concorsi i subalterni delle varie armi, corpi e servizi che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » e i sottufficiali di carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri Reali che abbiano riportato un giudizio di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato ed insindacabile l'ammissione ai concorsi.

Art. 11.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 8, tenendo presente il modello allegato 1, con l'obbligo di presentarla, al comando del corpo, od ente, dal quale dipendono, unitamente ai documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato rilasciato nell'anno XXI E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci) ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o da chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza nonchè la data d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani o albanesi residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla data del presente bando.

Per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura del Re Imperatore in Roma.

Per gli albanesi deve essere rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia e legalizzato dalla Luogotenenza generale;

4) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi;

5) dichiarazione — solo per i coniugati — in carta libera, attestante se siano, o meno, coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto legge stesso;

6) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata dal notaio, o dal podestà, ovvero dal comandante del corpo, od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

7) uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione rilasciata dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di maturità artistica.

I titoli di studio debbono essere in originale o in copia autentica notarile. Non sono ammessi certificati, anche se legalizzati dai provveditori agli studi;

8) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi ai titoli di cui al successivo art. 15 o comprovanti la condizione di orfano di caduto in guerra o per la causa nazionale, nonchè le lauree o i diplomi eventualmente posseduti (sono esclusi i semplici attestati di iscrizione ai corsi universitari). L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al precedente n. 7.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Per i cittadini albanesi valgono le disposizioni sul bollo prescritte dai vigenti regolamenti finanziari dello Stato albanese e i documenti di cui ai numeri 1 e 4 e le copie notarili dei titoli di studio debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione, dal Ministero della giustizia e dalla Luogotenenza generale.

Non è ammesso l'inoltro di altri documenti oltre quelli indicati nel presente articolo nè di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della guerra, deve riguardare i documenti rilasciati entro i termini prescritti dal presente bando.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, debbono ottemperare rigorosamente a quanto è stabilito nel presente articolo.

Per i concorrenti che trovansi fuori del territorio metropolitano l'invio dei documenti potrà essere effettuato direttamente al Ministero della guerra (Commissione reclutamento straordinario subalterni in servizio permanente) dalle rispettive famiglie o da persona di fiducia; i documenti così inoltrati potranno pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda nel modo e nel termine stabilito.

Le domande e i documenti prodotti dai concorrenti s'intendono acquisiti agli atti di ufficio; a concorso espletato saranno restituiti solo i documenti inoltrati in originale e quei documenti che l'Amministrazione ritenesse non necessario conservare agli atti.

Art. 12.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Le autorità riceventi:

I) non daranno corso alle domande:

a) presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 11, comma 1, o insufficientemente documentate, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui al penultimo comma dello stesso art. 11;

b) dei subalterni che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » o dei sottufficiali in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri Reali che abbiano riportato un giudizio di « non idoneità » all'avanzamento;

II) faranno risultare, con dichiarazione, conforme al modello allegato 2, da scriversi in calce alla domanda del concorrente:

a) la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti;

b) i periodi di partecipazione del concorrente ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto nei casi in cui tale requisito è indispensabile per l'ammissione al concorso. Laddove per raggiungere il richiesto periodo complessivo di cinque mesi occorressero analoghe dichiarazioni di altre autorità militari, nelle richieste che faranno immediatamente le autorità riceventi, si dovrà avvertire che le dichiarazioni stesse debbono essere direttamente inoltrate al Ministero;

III) completeranno la documentazione con:

a) il libretto personale, e, per i sottufficiali dei carabinieri Reali, la cartella mod. 10;

b) copia dello stato di servizio e, per i sottufficiali dei carabinieri Reali, copia del foglio matricolare, aggiornati in ogni loro parte;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare prestato;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia e, se il concorrente è coniugato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene alla razza ariana e se la sposa è italiana, o albanese per i concorrenti albanesi;

e) richiesta di un certificato generale mod. 44 (già mod. 42) di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914;

f) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie, per la categoria del servizio permanente.

Le domande corredate di tutti i richiesti documenti, con distinto elenco di trasmissione per ogni concorrente, saranno direttamente inoltrate al « Ministero della guerra (Commissione reclutamento straordinario subalterni in servizio permanente) » non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui sono state presentate, anche se sprovviste dei documenti di cui alle lettere d) ed e) che saranno inviati a seguito non appena possibile.

Per i concorrenti che trovansi fuori del territorio metropolitano, le autorità riceventi:

1) trasmetteranno immediatamente le domande e i documenti eventualmente annessi nonchè i documenti di cui alle lettere c) ed f);

2) interesseranno per la diretta trasmissione al Ministero dei documenti di cui alle lettere:

a) e b), i centri di mobilitazione competenti;

d) ed e), gli uffici competenti del Regno.

Alla domanda del concorrente dovrà essere sempre allegata una copia, per conoscenza, delle eventuali richieste di cui al precedente comma e al capo II, lettera b).

Le autorità che hanno trasmesso le domande di ammissione ai concorsi, sono tenute a comunicare le eventuali variazioni che si verificassero nelle posizione militare dei concorrenti.

Il presente bando di concorso dovrà essere portato subito a conoscenza di tutti i subalterni di complemento delle armi, corpo e servizi interessati e dei sottufficiali dei carabinieri Reali in carriera continuativa.

Art. 13.

Disposizioni riflettenti l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti.

La visita sanitaria per accertare l'idoneità o meno al servizio militare incondizionato sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata da una commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi fuori del territorio metropolitano, la visita può essere effettuata presso commissioni costituite da un ufficiale medico superiore (presidente) e da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri) da nominarsi dal comando militare più elevato del territorio in cui i concorrenti stessi si trovino.

Le Commissioni sanitarie, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, e che come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica, e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi e apparati e diano affidamento di poter bene disimpegnare il servizio attivo in pace e in guerra tanto nel territorio del Regno che nelle Colonie.

Limite di statura:

1,70 per i concorrenti dei carabinieri Reali;

1,65 per i concorrenti delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del Corpo automobilistico;

1,60 per i concorrenti dei Servizi di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Le Commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati:

1) abbiano il visus pari all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in entrambi gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso superare:

a) miopia: sei diottrie;

b) ipermetropia: tre diottrie;

c) astigmatismo misto, in totale: miopico: sei diottrie; ipermetropico: tre diottrie;

2) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno; ed a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

La Commissione, dopo eseguiti tutti gli esami prescritti, deve pronunziarsi in modo esplicito e definitivo sulla idoneità o meno del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra tanto nel territorio del Regno che nelle Colonie, senza mai ricorrere a giudizio sospensivo.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità perderanno il diritto al concorso.

Nelle visite mediche gli interessati dovranno esibire un documento di riconoscimento.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente, alla autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica dalla quale dovrà risultare in modo esplicito il giudizio conclusivo di idoneo, o non, al servizio attivo incondizionato nel territorio del Regno o nelle Colonie.

Il giudizio espresso dalla Commissione medica è inappellabile.

Art. 14.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso.

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria degli idonei, con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

In caso di impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la Commissione, anche durante il periodo di svolgimento dei concorsi.

I titoli da valutare, specificati nel successivo art. 15, sono quelli effettivamente posseduti alla data del presente bando.

Art. 15.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) *benemerenze di guerra*:

1) ricompense al valor militare;

2) avanzamenti per merito di guerra;

3) ferite di guerra che abbiano dato diritto all'apposito distintivo;

4) croci di guerra;

b) *doti professionali militari* in relazione al servizio prestato da ufficiale — o da sottufficiale per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali — nel Regio esercito o in unità inquadrate nel Regio esercito;

c) *benemerenze fasciste*:

1) ferite per la causa nazionale;

2) brevetto della Marcia su Roma;

3) qualifica di squadrista;

4) iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) *medaglie al valor civile*.

Per tale valutazione sono assegnati in complesso ottanta punti ripartiti come appresso:

25 punti per i titoli di cui alla lettera a);

45 punti per i titoli di cui alla lettera b);

10 punti complessivamente per i titoli di cui alle lettere c) e d).

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui al precedente art. 14.

I 45 punti fissati per il titolo di cui alla lettera b) debbono essere ripartiti come segue:

da 1 a 20 per qualità professionali in genere;

da 1 a 10 per doti combattentistiche;

da 1 a 10 per la durata del servizio;

da 1 a 5 per servizio quale osservatore dall'aeroplano.

I candidati che non riporteranno almeno 10 punti per le qualità professionali in genere sono dichiarati non idonei.

Art. 16.

La graduatoria dei concorrenti è stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 15. A parità di valutazione sono titoli preferenziali; le benemerenze di guerra, le benemerenze fasciste, l'essere orfano di caduto in guerra o per la causa nazionale, i titoli di studio superiori a quello richiesto, le benemerenze demografiche e, infine, l'età.

Saranno formate distinte graduatorie per i tenenti e i sottotenenti di ciascuna arma, corpo o servizio. Per l'Arma dei carabinieri Reali sarà formata una graduatoria a parte per i sottufficiali dell'Arma stessa.

Art. 17.

I vincitori dei concorsi sono nominati in servizio permanente con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina

L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nelle graduatorie dei concorsi; per i sottotenenti dei carabinieri Reali essa è fissata alternando gli ufficiali in modo che ad uno proveniente dai sottotenenti di complemento segua uno proveniente dai sottufficiali.

Art. 18.

I sottotenenti vincitori dei concorsi non frequentano i corsi di applicazione di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Essi sono promossi tenenti, semprechè « prescelti », quando abbiano compiuto la permanenza minima nel grado prevista dalle vigenti disposizioni per l'avanzamento dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie.

Art. 19.

I vincitori dei concorsi non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 20.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Giornale militare ufficiale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1943-XXI

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 14 *Guerra, foglio n.* 34. — CAVALLARI

Carta da bollo da L. 8.

ALLEGATO N. 1
(Art. 11, comma 1° del bando di concorso).

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi
(possibilmente dattilografare il testo).

Al Ministero della guerra
Commissione reclutamento straordinario subalterni in s. p.
ROMA.

Il sottoscritto . . . . (grado arma, corpo o servizio - cognome e nome (*a*) - paternità . . . . . . domanda di partecipare al concorso straordinario per la nomina a . . . . (sottotenente o tenente) . . . . . in servizio permanente indetto con bando di concorso pubblicato nella circolare . . . . Giornale militare corrente anno.

Requisito di servizio pel quale ha titolo all'ammissione al concorso: . . . . (indicare quale dei prescritti dagli articoli 4, 5 e 6 del bando).

Unisce i seguenti documenti richiesti dall'art. 11 del bando:

. . . .

(*Eventuale*) nonchè i sottoelencati relativi a titoli di cui al n. 8 dello stesso art. 11:

. . . .

(*Eventuale*) Ricompense al valor militare ottenute, per le quali ha titolo all'eccezione di cui all'art. 7 del bando:

. . . . (specie - fatto d'armi - possibilmente pagina del B. U.)

(*Eventuale*) Dichiara di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli ammessi a valutazione ai sensi dell'art. 15 del bando, dei quali però è in grado di produrre documenti probatori:

. . . .

(*Eventuale*) Avvalendosi del disposto del secondultimo comma dell'art. 11 del bando, delega per la presentazione dei seguenti documenti:

. . . .

il . . . . (nominativo e indirizzo precisi) . . . .

. . . .

Avvalendosi del disposto dell'art. 3 del bando, chiede di essere ammesso anche al concorso per la nomina in servizio permanente nel servizio di amministrazione. (*Eventuale*) per gli appartenenti all'Arma di fanteria.

Domicilio della propria famiglia . . . .
provincia . . . .

. . . . (data) . . . .

. . . . (firma) . . . .

(*a*) Come risulta dall'atto di nascita.

ALLEGATO N. 2
(Art. 12, capo II, del bando di concorso).

Modello delle dichiarazioni che le autorità riceventi debbono apporre in calce alla domanda dei concorrenti

. . . .
(indicazione del comando o ente militare).

La domanda, corredata dei documenti in essa elencati, è stata presentata in data . . . .
(*Eventuale*) « Il . . . .
ha partecipato ad operazioni di guerra . . . .
dal . . . .; ha cessato di parteciparè ad operazioni di guerra . . . .
il . . . . » (1).

. . . . . . il . . . .
(data in cui la dichiarazione viene apposta).

. . . . firma . . . .

Bollo

(1) Vedi circolari dello S.M.R.E. 0035000/1 e 0053000/1 rispettivamente in data 26 maggio 1942 (Circ. 755 G. M. 1942) e 4 dicembre 1942, all'oggetto « Benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra ».

(1280)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX col quale venne indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1942-XX con il quale il numero dei posti messi a concorso venne ridotto a 31, di cui 6 posti riservati alle donne;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 31 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro (decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX):

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voti della prova orale	Somma dei voti
1. Curadossi Maria Enrichetta	8,250	9,250	17,500
2. Mari Lina	8,250	9,125	17,375
3. Elmi Valeria	8,250	9	17,250
4. Bottoni Aida	8,312	8,750	17,062
5. Roberti Renata	8,250	8,750	17
6. Gualerzi Lauro	7,800	9	16,800
7. Veneri Nicolina Rosa	7,250	9,500	16,750
8. Morroni Marcella	7,875	8,500	16,375
9. Ferrari Luciana	8,250	8,050	16,300
10. Ponchio Teresa	8,125	8,125	16,250
11. Morelli Elena	7,625	8,600	16,225
12. Sansoni Costanzo	7,750	8,400	16,150
13. Caruso Nives	8,375	7,750	16,125
14. Lommi Carolina	7,500	8,600	16,100
15. Cilia Carmelo	7	9,050	16,050
16. Bergamini Margherita	8,500	7,500	16
17. Moranti Silvana	8	7,950	15,950
18. Tiddi Angelina	8,187	7,750	15,937
19. Taddei Ada	7,875	8,050	15,925
20. Cantisano Gino	8,125	7,775	15,900
21. Matteucci Irma	7,875	8	15,875
22. Scarpini Alviera	8	7,800	15,800
23. Bellaveglia Mario	8,500	7,275	15,775
24. Camerani Armanda	7,875	7,875	15,750
25. Pieracci Pierino	7	8,500	15,500
26. Freddi Nidia	8	7,480	15,480
27. Verdieri Dante	8,375	7,100	15,475
28. Cristofanelli Roberto	7,375	8	15,375
29. Purpura Mario	7,750	7,600	15,350
30. Silvestre Pasquale	8,125	7,175	15,300
31. Birzi Fortunata	7,500	7,750	15,250
32. Correra Antonio	7,375	7,775	15,150
33. Aponte Maria	7,375	7,750	15,125
34. Rondonotti Angelo	7	8,100	15,100
35. Gulotta Gaspare	7	8,075	15,075
36. Andriani Giuseppe	7	8	15
37. Magrini Pasquale	7,125	7,800	14,925
38. De Candia Pietro	7,375	7,500	15,875
39. Rizzo Michelangelo	7	7,750	14,750
40. Chiari Bianca	7,625	7	14,625
41. Giorgi Angelo	7	7,500	14,500
42. Comodori Clara	7,750	6,650	14,400
43. De Hieronymis Lavinia	8,125	6,250	14,375
44. Miloro Filippo	7	7,350	14,350
45. Pini Enrico	7,250	7,050	14,300
46. D'Ignazio Vanda	7,250	7	14,250
47. Piccinno Giuseppe	8,125	6,100	14,225
48. Noto Raffaele	7,750	6,400	14,150
49. Bendandi Teodolinda	8,125	6	14,125
50. Aprile Ermete	7	7,075	14,075
51. Bisonte Nicola	7	7,050	14,050
52. Amalfitano Carlo, comb.	7	7	14
53. Zizzari Remo	8	6	14
54. Bellini Giulio	7	6,950	13,950
55. Pastori Alvaro	7,875	6	13,875
56. Paffetti Fernando	7,500	6,250	13,750
57. Cefaro Giustina	7,625	6	13,625
58. Liguori Corrado	7	6,500	13,500
59. Costantini Raffaele	7,250	6	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Curadossi Maria Enrichetta
2. Mari Lina
3. Elmi Valeria
4. Bottoni Aida
5. Roberti Renata
6. Gualerzi Lauro
7. Veneri Nicolina Rosa
8. Sansoni Costanzo
9. Cilia Carmelo
10. Cantisano Gino
11. Bellaveglia Mario
12. Pieracci Pierino
13. Verdieri Dante
14. Cristofanelli Roberto
15. Purpura Mario
16. Silvestre Pasquale
17. Correra Antonio
18. Rondonotti Angelo
19. Gulotta Gaspare
20. Andriani Giuseppe
21. Magrini Pasquale
22. De Candia Pietro
23. Rizzo Michelangelo
24. Giorgi Angelo
25. Miloro Filippo
26. Pini Enrico
27. Piccinno Giuseppe
28. Noto Raffaele
29. Aprile Ermete
30. Bisonte Nicola
31. Amalfitano Carlo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso medesimo nell'ordine seguente:

1. Morroni Marcella
2. Ferrari Luciana
3. Ponchio Teresa
4. Morelli Elena
5. Caruso Nives
6. Lommi Carolina
7. Bergamini Margherita
8. Moranti Silvana
9. Tiddi Angelina
10. Taddei Ada
11. Matteucci Irma
12. Scarpini Alviera
13. Camerani Armanda
14. Freddi Nidia
15. Birzi Fortunata
16. Aponte Maria
17. Chiari Bianca
18. Comodori Clara
19. De Hieronymis Lavinia
20. D'Ignazio Vanda
21. Bendandi Teodolinda
22. Zizzari Remo
23. Bellini Giulio
24. Pastori Alvaro
25. Paffetti Fernando
26. Cefaro Giustina
27. Liguori Corrado
28. Costantini Raffaele

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 102. — LESEN

(1281)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.